**Sentenza n.**

**88/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti Magistrati

| | |
|---|---|
| Angelo Bax | Presidente |
| Marco Scognamiglio | Primo referendario relatore |
| Khelena Nikifarava | Primo referendario |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63125 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Daniel Dumitru Stefan (C.F. STFDLD86P28Z129V), nato a Bolintin Vale (Romania) il 28 settembre 1986 e residente a Castelfiorentino (FI), in via Forese Adimari n. 15 in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale;

**ESAMINATI** gli atti e documenti del giudizio;

**UDITI** nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Andrea Pitzalis: il relatore primo referendario Marco Scognamiglio, il Sostituto Procuratore Generale Elena Di Gisi, nessuno presente per il convenuto;

ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 17 maggio 2024, la Procura regionale

ha chiesto la condanna del convenuto in epigrafe al risarcimento di 1.000 euro, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oltre a rivalutazione, interessi e spese.

Il convenuto è già stato condannato con sentenza n. 23/2024 al risarcimento di 15.000 euro, in favore della Ministero medesimo, per avere, con false dichiarazioni, ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato, ai sensi del d.l. 23/2020 (decreto liquidità), nella misura di 16.000 euro, anziché 1.000 euro che sarebbero stati spettanti.

La Procura chiede adesso la condanna alla restituzione dei 1.000 euro "residui", muovendo da quanto affermato nella sentenza n. 23/2024, ove si legge che:

"il Collegio non può esimersi dall'osservare che emerge dagli atti di causa anche lo sviamento dai fini di investimento previsti dalla legge, risultando […] che l'impresa individuale […] non abbia operato nel 2019, né negli anni a seguire. Ne discende che il Programma di risanamento cui questi doveva concorrere grazie al finanziamento garantito dallo Stato non sarebbe stato frustrato, in quota di valutazione minima, per il solo differenziale tra l'importo ottenuto e quello spettante ma addirittura per l'intero. Tuttavia, in assenza di domanda o di clausola di diversa quantificazione, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la quota parte differenziale (come visto, di 1.000,00 euro) non può essere oggetto della presente condanna, residuando alla Procura attrice di valutarne l'azionabilità in altro giudizio".

Secondo parte attrice, quindi, risultando già dimostrata la

consapevolezza e volontarietà della condotta del convenuto, l'interruzione o mancata attivazione di un'attività imprenditoriale renderebbe il finanziamento privo di utilità, configurando un danno all'erario per mancato uso di tali risorse agli scopi prestabiliti; sarebbero quindi presenti tutti gli elementi per la condanna al risarcimento dell'importo degli ulteriori 1.000 euro, che non erano stati oggetti della precedente domanda.

Con decreto presidenziale del 24 maggio 2024 l'udienza è stata fissata alla data dell'11 dicembre 2024; l'atto di citazione ed il decreto sono stati notificati alla parte convenuta 21 novembre 2024; all'udienza di discussione, nessuno presente per parte convenuta, la Procura regionale, rilevata la tardività della notifica, ha chiesto un rinvio della trattazione

Il Collegio ha quindi fissato nuova udienza.

La Procura ha depositato copia della notificazione dell'ordinanza di rinvio, consegnata nelle mani del coniuge al domicilio del convenuto il 24 gennaio 2025.

Il convenuto non si è costituito.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** La pretesa erariale è azionata nei confronti del convenuto indicato in epigrafe, già condannato, con sentenza n. 23/2024, al risarcimento di 15.000 euro in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), per aver ottenuto, mediante false dichiarazioni, un finanziamento statale garantito ai sensi del d.l. 23/2020 (cd.

"decreto liquidità") per l'importo di 16.000,00 anziché per i soli 1.000,00 cui avrebbe avuto diritto.

Con il presente giudizio, la Procura contabile richiede la condanna del convenuto alla restituzione della residua somma di 1.000,00 euro, fondando la propria pretesa sulle risultanze già accertate nella citata sentenza n. 23/2024, nella quale si afferma quanto segue:

"il Collegio non può esimersi dall'osservare che emerge dagli atti di causa anche lo sviamento dai fini di investimento previsti dalla legge, risultando […] che l'impresa individuale […] non abbia operato nel 2019, né negli anni a seguire. Ne discende che il Programma di risanamento cui questi doveva concorrere grazie al finanziamento garantito dallo Stato non sarebbe stato frustrato, in quota di valutazione minima, per il solo differenziale tra l'importo ottenuto e quello spettante ma addirittura per l'intero. Tuttavia, in assenza di domanda o di clausola di diversa quantificazione, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la quota parte differenziale (come visto, di 1.000,00 euro) non può essere oggetto della presente condanna, residuando alla Procura attrice di valutarne l'azionabilità in altro giudizio".

La Procura, sulla scorta di quanto già accertato in ordine alla consapevolezza e al dolo nella condotta del convenuto, nonché all'assenza di qualsivoglia attività economica che giustificasse l'impiego delle risorse pubbliche ricevute, ritiene sussistenti tutti i presupposti per ottenere la condanna anche per la restante somma di 1.000,00 euro.

**2.** In via preliminare, va riaffermata la giurisdizione della Corte dei conti, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza nei casi in cui soggetti privati percepiscano contributi pubblici.

**3.** Va dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell'art. 93 c.g.c, in considerazione della regolarità delle notifiche effettuate.

**4.** La domanda deve essere accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento della somma di 1.000,00 euro in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del finanziamento e agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza, sino all'integrale soddisfo. Le spese di lite devono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti.

**4.1.** Innanzitutto, si deve escludere, nella fattispecie, la violazione del divieto di *bis in idem*, in considerazione sia della diversità del *petitum* che della natura del giudizio contabile, in relazione all'entità del risarcimento richiesto.

**4.1.1.** La sentenza n. 23/2024, pronunciata da questa stessa Sezione giurisdizionale, ha accertato e dichiarato la responsabilità del convenuto per l'indebita percezione di una somma eccedente rispetto all'importo cui avrebbe avuto diritto sulla base della normativa vigente, condannandolo al risarcimento dell'importo di 15.000,00 euro, corrispondente alla parte non spettante del finanziamento, ottenuto attraverso false dichiarazioni. Diversamente, con il presente giudizio viene posta all'attenzione del Collegio una distinta e ulteriore questione, concernente la legittimità della percezione e, soprattutto,

dell'utilizzo della somma residua di 1.000,00 euro, che – pur rappresentando formalmente l'ammontare massimo astrattamente spettante, secondo i criteri di accesso previsti – non è stata in concreto destinata alle finalità espressamente individuate dal legislatore, ovvero al sostegno e alla continuità operativa dell'attività economica dichiarata, risultata in realtà del tutto inesistente o comunque priva di effettiva operatività nel periodo rilevante.

Tale circostanza determina una differenziazione del *petitum*: mentre nel primo giudizio si è proceduto alla richiesta di condanna limitatamente alla parte eccedentaria e manifestamente indebita, nella presente sede si intende far valere la responsabilità erariale anche in relazione alla somma apparentemente legittima ma, nei fatti, distratta dalla sua funzione pubblicistica, configurando così un pregiudizio economico ulteriore per l'Amministrazione erogante.

L'oggetto della domanda attorea risulta pertanto autonomo e non sovrapponibile a quello già scrutinato nella sentenza n. 23/2024, trattandosi, in questo caso, di valutare il danno arrecato mediante sviamento funzionale di risorse pubbliche, anche se formalmente ammissibili, ma di fatto impiegate in modo difforme rispetto agli scopi di legge. La condotta del convenuto assume dunque nuova rilevanza in relazione alla violazione del vincolo di destinazione delle somme ricevute, giustificando l'ulteriore azione risarcitoria qui promossa.

**4.1.2.** A tale proposito, è opportuno rimarcare la natura composita del giudizio contabile, che non si risolve certo in finalità di natura afflittiva o repressiva (neppure nel caso di danno all'immagine azionato in

seguito a sentenza penale di condanna: cfr. Sez. I App., sent. 27 gennaio 2023, n. 66, Sez. III App, sent. 27 gennaio 2021, n 231) avendo lo scopo primario di reintegrare il patrimonio pubblico, laddove il principio del *ne bis in idem* è tipico del diritto sanzionatorio e si traduce nel divieto di irrogare due condanne aventi entrambe natura afflittiva per il medesimo fatto. In ambito patrimoniale, quindi, il principio in parola opera solo qualora si persegua un comportamento già sanzionato, con finalità e severità tali da rendere la nuova misura sostanzialmente penale. Circostanza questa che è da escludersi nella fattispecie, in quanto trattasi di ammontare di modesta entità (1.000,00 euro).

**4.2.** Quanto all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità, risultano innanzitutto comprovati, in modo chiaro e univoco, sia la piena consapevolezza che la volontarietà della condotta posta in essere dal convenuto.

La presentazione della domanda di finanziamento, sottoscritta personalmente dal medesimo, unitamente alla documentazione prodotta in allegato – predisposta e curata in ogni sua parte dallo stesso soggetto – costituiscono elementi inequivocabili dell'intento fraudolento e della piena coscienza dell'illegittimità dell'accesso al beneficio pubblico.

La ricostruzione fattuale contenuta negli atti e nei documenti acquisiti dimostra che non si è trattato di una mera irregolarità formale o di un errore materiale, bensì di una condotta consapevole, finalizzata all'ottenimento di un vantaggio economico attraverso artifici e raggiri,

con piena rappresentazione delle ricadute.

In aggiunta, gli atti di causa – ed in particolare la documentazione istruttoria trasmessa dalla Guardia di finanza – attestano l'esistenza di un nesso causale diretto tra la percezione indebita delle somme e il loro sviamento rispetto alle finalità pubblicistiche, previste dalla normativa emergenziale di riferimento, incentrata sul sostegno alla liquidità delle imprese effettivamente operative e colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19. Invero, è emerso in maniera puntuale e documentata che l'impresa individuale intestata al convenuto non ha mai effettivamente utilizzato i fondi per gli scopi dichiarati.

Di conseguenza, non vi è stata alcuna partecipazione, neppure in termini meramente potenziali, al programma pubblico di rilancio dell'economia nazionale, disattendendo del tutto la funzione propria del finanziamento concesso.

**4.3.** Sulla base di tali considerazioni, si deve ritenere pienamente integrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale. In particolare, sono accertati:

- il danno, inteso come depauperamento delle risorse pubbliche, in quanto le somme elargite sono state sottratte al perseguimento dell'interesse pubblico cui erano destinate;
- il rapporto di servizio, desunto dal legame funzionale intercorrente tra il privato beneficiario e la finalità pubblica cui il finanziamento era vincolato;

- la condotta antigiuridica, concretizzatasi nella presentazione di istanze mendaci e nella successiva distrazione delle somme ricevute;
- l'elemento soggettivo del dolo, desumibile dalla piena consapevolezza delle dichiarazioni false e dell'assenza di reale operatività imprenditoriale, unitamente all'intenzionalità di conseguire un vantaggio economico indebito;
- il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno arrecato al patrimonio pubblico, rappresentato dall'uso distorto del finanziamento pubblico.

**4.4.** Tutto ciò premesso, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, occorre tener conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di frazionamento del credito; fattispecie che, com'è noto, consiste nella divisione di un credito originario in più crediti minori, esercitati separatamente contro il debitore.

**4.4.1.** In assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare, ha definito i criteri per valutare la legittimità di un siffatto frazionamento, la cui ammissibilità è subordinata al rispetto di alcuni principi fondamentali, così sintetizzabili: il frazionamento non può essere utilizzato per perseguire un indebito vantaggio o mirare a ledere l'interesse del debitore, comportando per esso un aggravio ingiustificato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, hanno ribadito che il frazionamento abusivo si configura quando i crediti derivano da un medesimo rapporto tra le stesse parti e sono fondati su fatti costitutivi analoghi, il cui

accertamento separato causa un inutile e ingiustificato dispendio processuale. In tal caso, le domande frazionate devono essere dichiarate improponibili, salvo che il creditore dimostri un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, rimanendo comunque salva la possibilità di riproporre la domanda in forma unitaria.

**4.4.2.** Nel caso in esame, i principi sopra richiamati devono essere opportunamente adattati e declinati alla luce delle peculiarità del giudizio, nel quale – pur in presenza di un'articolazione temporale delle domande promosse dalla Procura – non ricorre un frazionamento abusivo del credito, come inteso dalla giurisprudenza civile. È vero, tuttavia, che la pretesa erariale si fonda su un'unica erogazione pubblica di 16.000,00 euro, poi oggetto di due distinte azioni: la prima, definita con sentenza n. 23/2024, avente ad oggetto la quota eccedente indebitamente percepita; la seconda, qui in discussione, volta a ottenere il ristoro della parte residua di 1.000,00 euro utilizzata in violazione dei vincoli di destinazione. Pur non sussistendo una coincidenza tra *petitum*, occorre sottolineare che la Procura contabile, in quanto organo titolare dell'azione per danno erariale, ben avrebbe potuto, sin dall'origine, far valere unitariamente l'intero importo del danno, ossia la somma complessiva percepita dal convenuto, articolando eventualmente in via subordinata le diverse ragioni giuridiche a fondamento della pretesa. Una tale impostazione unitaria dell'azione avrebbe consentito una più efficiente definizione del contenzioso, con risparmio di energie processuali e minore esposizione per il convenuto sotto il profilo difensivo e finanziario.

La scelta di procedere invece mediante due distinte azioni giudiziarie – sebbene formalmente ammissibile in ragione della diversità delle qualificazioni giuridiche sottese – ha inevitabilmente determinato un frazionamento dell'oggetto sostanziale del contendere, seppur non qualificabile come abusivo ai sensi della giurisprudenza.

Tale impostazione processuale non può tradursi, nella concreta regolamentazione delle spese di giudizio, in un onere a carico della parte convenuta. Alla luce del principio generale di correttezza e lealtà processuale, che informa l'intero ordinamento processuale, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in quanto l'inerzia parziale della parte attrice nella precedente azione non può riverberarsi in un pregiudizio economico per il soggetto convenuto, già destinatario di una condanna.

**4.4.3.** Pertanto, pur ritenendosi la domanda attorea fondata nel merito, ai fini della regolamentazione accessoria del processo, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione delle considerazioni sopra esposte, volte ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di tutela del pubblico erario e il rispetto delle garanzie processuali.

**4.5.** Sulla somma di condanna andranno computati la rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del finanziamento e gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e sino all'integrale soddisfo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- condanna il convenuto al risarcimento della somma di 1.000,00 euro in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del finanziamento e agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'integrale soddisfo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 4 giugno 2025

Il Giudice estensore — Il Presidente

Marco Scognamiglio — Leonardo Venturini

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente